

Compendio di diritto internazionale marittimo

*La normativa internazionale marittima le convenzioni,
leggi nazionali ed internazionali in materia di salvaguardia
della vita umana in mare, ambiente marino e Security*

Le immagini inserite nel testo hanno carattere esclusivamente illustrativo ed esplicativo, l'autore non intende usarle per ledere il diritto altrui.

GianGiacomo Pisu

**COMPENDIO DI DIRITTO INTERNA-
ZIONALE MARITTIMO**

*La normativa internazionale marittima
le convenzioni, leggi nazionali ed internazionali
in materia di salvaguardia della vita umana
in mare, ambiente marino e Security*

Manuale

BOOK
SPRINT
E D I Z I O N I

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2021
GianGiacomo Pisu
Tutti i diritti riservati

Alla memoria di mia Madre Anna Mucelli

Prefazione

Quello del Comandante GianGiacomo Pisu, già autore di pregevoli saggi dedicati alla poco conosciuta storia marittima e non solo della sua terra d'origine, è un prezioso vademecum che si è prefissato l'obiettivo di fornire una guida sintetica ed esaustiva sulla normativa internazionale marittima, le convenzioni, leggi nazionali ed internazionali con particolare riferimento a quelle sulla salvaguardia della vita umana in mare e all'ambiente marino. Il lavoro è arricchito da grafici ed altre utilità per coloro che vogliono approfondire a fini pratici le tematiche trattate.

Un manuale ben fatto che assolve pienamente alla funzione di guida per gli studenti degli Istituti Tecnici nautici, degli ITS e delle Accademie Navali mercantili oltre che preziosa fonte di consultazione per gli Ufficiali imbarcati.

Pisu, uomo di elevata cultura marinara, riesce anche ad essere molto pratico utilizzando un linguaggio di tipo divulgativo che consente anche al lettore non appartenente al Cluster Marittimo una rapida comprensione degli argomenti trattati, soprattutto quelli giuridici, focalizzando l'attenzione su temi che riguardano principalmente la formazione del personale dello Stato Maggiore imbarcato sulle navi più avvezzo alla terminologia tecnico nautica.

Avv. Alfonso Mignone

Il diritto internazionale marittimo e le varie codificazioni – UNCLOS

Il diritto internazionale marittimo e le varie codificazioni da Ginevra a Montego Bay

Il Diritto Internazionale marittimo nasce circa settant'anni fa attraverso due importanti conferenze tenutesi a Ginevra nel 1958 e a Montegobay (1974/1982) per poi giungere alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Attraverso esse si è cercato di chiarire e disciplinare molti aspetti che prima non erano ancora disciplinati. Andando in ordine abbiamo innanzitutto **la Conferenza di Ginevra del 1958**, che portò a suo tempo 4 convenzioni:

1. la convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
2. la convenzione sull'alto mare;
3. la convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare;
4. la convenzione sulla piattaforma continentale.

Poi ci fu la conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1974-1982, che si concluse portando come importante risultato la Convenzione di Montego Bay, che entrò in vigore nel 1994, e fu integrata con «l'Accordo applicativo».

La Convenzione di Montego Bay è stata ratificata da 164 Paesi compresa l'Italia; con questa convenzione i partecipanti hanno sostituito le 4 convenzioni del 1958.

Si è poi giunti alla CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

- La **(UNCLOS) United Nations Convention on the Law of the Sea** è un trattato internazionale che spiega i dirit-

ti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani. In essa si definiscono quelle che sono le linee guida che andranno regolamentare la navigazione, l'ambiente e la gestione delle risorse minerali.

- La definizione dell'UNCLOS ha richiesto, come abbiamo visto, un lungo iter sia temporale che nel processo di negoziazione all'interno delle conferenze delle Nazioni Unite. Negoziazioni tra Stati iniziate nel 1973 che hanno portato alla firma a Montego Bay, il 10 dicembre 1982. L'UNCLOS è entrata in vigore il 16 novembre 1994.
- Attualmente abbiamo 164 Stati firmatari della Convenzione. L'Italia ha ratificato la convenzione attraverso la legge n. 689 del 2 dicembre 1994.

Oggi è lo strumento base del diritto internazionale marittimo e fissa quattro principi fondamentali:

- 1) riconoscimento degli interessi degli stati costieri mediante una forte espansione dei loro poteri nei mari adiacenti;
- 2) riconoscimento degli interessi collettivi alla tutela dell'ambiente marino ed allo sfruttamento delle risorse minerali dei fondali marini, al di là delle giurisdizioni nazionali, attraverso la qualificazione del mare come patrimonio comune dell'umanità;
- 3) tutela degli interessi tradizionali alla libertà di movimento e alle comunicazioni marittime;
- 4) accettazione di un sistema obbligatorio per la soluzione delle controversie, attraverso l'istituzione del Tribunale internazionale del diritto del mare che ha sede ad Amburgo.

La Convenzione pone l'accento sulle utilizzazioni economiche dei mari e sui problemi connessi, mentre le "utilizzazioni militari" sono lasciate in ombra: insiste molto sull'uso pacifico dei mari, mentre le omissioni in tema di attività militari le favoriscono in qualche modo o, comunque, non le penalizzano.

Ovviamente, la libertà degli Stati di svolgere attività militari di ogni tipo nel mare libero fa salvi gli obblighi di non compiere atti che costituiscono minaccia alla pace, violazione della pace o di aggressione, nel rispetto dei principi inderogabili contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.

Qual è il principio importante della Libertà dei mari?

Anticamente, 17°-18° secolo, il **principio della libertà dei mari** era che:

“Il singolo Stato non può impedire l'utilizzazione degli spazi marini (navigazione, pesca, sfruttamento di una qualsiasi risorsa del mare) da parte degli altri Stati.”

Però a questo principio vi erano dei limiti, tra i quali il **rispetto della Libertà altrui che dice:**

“La libertà di uno Stato non può essere spinta a tal punto da sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte degli altri Paesi.”

Sul finire del 19° secolo si diffuse, nella prassi, la figura del **mare territoriale**, quindi: gli Stati costieri hanno preteso di esercitare il controllo se non altro sulla quella zona di mare adiacente alle coste. Pretesa ampiamente tutelata dal diritto internazionale odierno, perciò il principio della Libertà dei mari è solo uno dei principi del diritto del mare.

L'UNCLOS va a definire le **acque internazionali**, quindi non vi è più la famosa terra di nessuno ma quella di proprietà di tutti, di conseguenza l'Assemblea definisce tutte quelle regole per l'utilizzo e la regolamentazione di esse.

Alcune definizioni importanti all'interno della UNCLOS.

Mare Territoriale e zona contigua

La sovranità dello Stato costiero sul mare territoriale è un principio di diritto consuetudinario, codificato dall'art. 2 della Convenzione di Montego Bay.

Questa sovranità è acquisita automaticamente e la sovranità esercitata sulla costa implica anche la sovranità sul mare territoriale

Ai sensi dell'art. 3, **il mare territoriale può estendersi fino a 12 miglia marine dalla costa.**

Vi è poi da esplicitare che al regime delle acque interne vengono applicate le stesse norme relative alla sovranità territoriale. Il regime del mare territoriale prevede due limiti all'autorità dello Stato:

Il Passaggio inoffensivo, cioè:

ogni nave straniera ha il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, sia per attraversarlo, sia per entrare in acque interne che per prendere il largo, purché il passaggio sia continuo e rapido.

La Giurisdizione penale:

che non può esercitarsi in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera, cioè fatti che non abbiano alcuna ripercussione sull'ambiente esterno.

Il limite delle 12 miglia nautiche: come va misurato?

Per la misurazione di questo limite esistono due sistemi, nel dettaglio si può misurare:

- 1) dalla linea di bassa marea (la linea di base è disegnata seguendo la sinuosità della costa);
o, in caso di particolare conformazione del territorio:
- 2) con il sistema delle linee rette, andando a congiungere le estremità delle isole, degli scogli o i punti sporgenti delle coste per mezzo di linee rette.

La Zona contigua

L'estensione della zona contigua è di massimo 24 miglia marine dalla costa.

All'interno della zona, lo Stato costiero può ed esercita diversi poteri:

- 1) poteri di vigilanza doganale (appartenente diritto consuetudinario);
- 2) sanità;
- 3) fiscalità, immigrazione (appartenente al diritto pattizio: art. 33 Conv. di Montego Bay).